



I PRINCIPALI TRIBUTI DEI COMUNI

Introduzione

Benvenuti! In questa video lezione esamineremo i principali tributi dei Comuni:

- l'IMU (Imposta municipale propria)
- la TARI (Tassa di raccolta e smaltimento di rifiuti)
- l'imposta di soggiorno
- l'addizionale comunale all'IRPEF
- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Bene, non resta che cominciare!

L'imposta municipale propria (IMU)

L'IMU è stata introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 con decorrenza 2012 in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). La sua disciplina è stata successivamente modificata. A decorrere dal 2014 l'imposta faceva parte dell'imposta unica comunale (IUC), insieme con il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI). Tuttavia, a decorrere dal 2020, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito la IUC e la TASI e ha modificato la disciplina dell'IMU.

Presupposto

Il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Sono escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7. Si tratta delle abitazioni di tipo civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale e dei villini. L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario del bene o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, e il locatario in caso di leasing.

Base imponibile

La base imponibile, vale a dire il valore del bene su cui si calcola l'imposta, è determinata nei modi previsti dalla legge. Per quanto riguarda i fabbricati iscritti in catasto, che è il caso più diffuso, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, dei moltiplicatori che vanno da 55 a 160 secondo la categoria catastale di appartenenza del fabbricato.

Aliquota

L'aliquota del tributo è stabilita con legge dello Stato in misura standard per ciascuna fattispecie e può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini stabiliti dalla stessa legge. Il Comune



determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale che deve essere approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento dell'imposta. Così, per esempio, nel caso di fabbricati ad uso di abitazione principale iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi), l'aliquota è dello 0,5%, non riducibile e con una variazione massima in aumento dello 0,1%.

Esenzioni

Le esenzioni dall'imposta sono disciplinate dalla legge e riguardano numerose ipotesi tra le quali:

- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile

I Comuni hanno la facoltà di prevedere, nei propri regolamenti, altre ipotesi di esenzione solo per i seguenti casi:

- immobili dati in comodato gratuito al Comune stesso o ad altro Ente territoriale per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali
- immobili di esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

Pagamento

Il pagamento dell'imposta avviene di norma in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, ma è consentito il pagamento in un'unica rata entro il 16 giugno.

La tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI)

È destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Inizialmente faceva parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC), ma poi la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito la IUC e la TASI facendo salve le disposizioni relative alla TARI contenute nella legge istitutiva. La TARI è, dunque, un tributo comunale autonomo, ma i Comuni che realizzano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura di corrispettivo e non natura tributaria.

Presupposto



Il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mancata utilizzazione dei locali o delle aree che dipenda da una decisione soggettiva del possessore o detentore non esime dal pagamento della tassa. Ciò che rileva è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti.

Soggetto passivo

Soggetto passivo della TARI è chiunque posseda o detenga il locale o l'area e, quindi, il soggetto utilizzatore dell'immobile.

Tariffe

La determinazione delle tariffe da parte del Comune presuppone l'approvazione da parte del Consiglio del piano finanziario che viene predisposto dal gestore del servizio. Il piano individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI e su questa base il Consiglio delibera le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

La deliberazione deve essere approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento e pubblicata nel sito del Dipartimento delle finanze.

A decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA). L'Autorità definisce periodicamente i criteri di calcolo dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il MTR (Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti).

Le tariffe della TARI sono riferite all'anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche. Si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.

Per le utenze domestiche, la quota fissa è calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa. La quota variabile è costituita da un valore assoluto rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per la superficie dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Per le utenze non domestiche, sia la quota fissa, sia la quota variabile, devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa.

L'imposta di soggiorno

È prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.

Può essere istituita, con delibera del Consiglio, dai Comuni capoluogo di provincia, dalle Unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio degli Enti suddetti.



L'imposta è applicata con criteri di gradualità in proporzione al prezzo *sino a 5 euro per notte di soggiorno*. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei relativi servizi pubblici locali.

Responsabile del pagamento dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Il gestore è tenuto a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Sono previste sanzioni in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione.

I Comuni che hanno sede nelle isole minori possono istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un contributo di sbarco da applicare, fino ad un massimo **di euro 2,50**, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori e dagli studenti pendolari.

L'addizionale comunale all'IRPEF

È stata introdotta a decorrere dal 1999 dal Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n. 360.

È un tributo che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF. È facoltà di ogni Comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. L'aliquota non può eccedere la misura dello 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale che può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

I Comuni possono applicare un'aliquota unica, oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale eventualità le aliquote devono essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF. Ai Comuni è, altresì, riconosciuta la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali.

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale.

L'imposta è calcolata applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno in cui risulta dovuta l'IRPEF.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'IRPEF. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale dovuta per l'anno precedente.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria



A decorrere dal 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) è stato introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato semplicemente "canone" o "canone unico patrimoniale" (CUP).

Esso riunisce e sostituisce in una sola forma di prelievo alcuni tributi in precedenza applicati dai Comuni e che sono:

- la tassa o il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP o COSAP)
- l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- il diritto sulle pubbliche affissioni
- il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
- il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze

Il *presupposto* del CUP è l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni.

In particolare, il CUP è dovuto per:

- l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
- la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati del territorio visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico o collocati all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato
- occupazione delle aree destinate a mercati.

Soggetti passivi del CUP sono:

- il titolare della concessione per l'occupazione di suolo pubblico
- il titolare dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

Il CUP è dovuto anche in caso di occupazione abusiva o di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.

L'obbligazione è in solido nel caso di più titolari.

Tariffe

Per le occupazioni di suolo pubblico il canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadri, alla tipologia e alle finalità, alla tipologia della zona occupata del territorio comunale.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadri, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

La legge stabilisce delle *tariffe-standard* per l'occupazione dei suoli o per la diffusione di messaggi pubblicitari che variano da 30 a 70 euro l'anno e da 0,60 a 2 euro il giorno, secondo la classe di popolazione del Comune. Queste tariffe possono essere variate con Regolamento comunale in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi sostituiti. È ammessa altresì la possibilità di riduzioni in particolari casi previsti dalla legge, quali, ad esempio, le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive o da spettacoli viaggianti.

Esenzioni

Sono esenti dal canone:



- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi e da altri enti per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e degli orari dei servizi pubblici di trasporto
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale
- le occupazioni di aree cimiteriali
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola
- i messaggi pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche esposti nelle edicole
- i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione
- i messaggi rivolti all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, ecc.

Pagamento

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari con le modalità fissate nel Regolamento.

Sanzioni

Sono definite dal Regolamento di ciascun Comune in relazione all'entità e al tipo di violazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie devono però essere di un importo non inferiore all'ammontare del canone. In caso di occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la sanzione consiste in un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento. Le sanzioni pecuniarie non possono tuttavia superare il doppio del canone o dell'indennità.

Regolamenti comunali

I Comuni sono tenuti ad adottare il Regolamento di disciplina del CUP con deliberazione del Consiglio non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Regolamento deve tra l'altro indicare:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale,
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari (obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti)
- la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni
- le modalità di pagamento del canone



- le sanzioni

Conclusioni

Si conclude qui questa lezione in cui abbiamo esaminato i principali tributi degli enti locali, e cioè:

- l'IMU (Imposta municipale propria)
- la TARI (Tassa di raccolta e smaltimento di rifiuti)
- l'imposta di soggiorno
- l'addizionale comunale all'IRPEF
- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, entrato in vigore dal 2021 in sostituzione della TOSAP, dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Grazie per l'attenzione.